

RETTIFICHE

Rettilifica del regolamento (CEE) n. 2045/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 202 del 14 luglio 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 28 agosto 1989, 2ª serie speciale)

Annula e sostituisce la rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. L. 286 del 4 ottobre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 23 ottobre 1989, 2ª serie speciale.

A pagina 47, il testo dell'articolo 1, punto 2), lettera c), è redatto come segue:

« c) è inserito il paragrafo seguente:

“5 bis. Sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

a) la dicitura “Winzersekt” per i v.s.q.p.r.d. elaborati nella Repubblica federale di Germania che soddisfano le condizioni seguenti:

- essere ottenuti con uve vendemmiate nella stessa azienda vinicola, comprese le associazioni di produttori, in cui l'elaboratore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, effettua la vinificazione dell'uva destinata all'elaborazione dei v.s.q.p.r.d.;
- essere commercializzati dall'elaboratore di cui al primo trattino e presentati con etichette che contengano indicazioni sull'azienda vinicola, sul vitigno o sull'annata.

In base alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere stabilite condizioni supplementari per l'utilizzazione della dicitura “Winzersekt” e per l'impiego di diciture equivalenti in altre lingue della Comunità.

Secondo la medesima procedura uno Stato membro può essere autorizzato a prevedere modalità speciali, in particolare più restrittive.

Le diciture previste nei commi precedenti possono essere utilizzate solo nella lingua d'origine;

b) la dicitura “crémant” ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o nel Lussemburgo:

- ai quali lo Stato membro in cui è stata effettuata l'elaborazione ha attribuito questa dicitura, associandola al nome della regione determinata; e
- che sono stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite dallo Stato membro in questione.

Tuttavia, per cinque campagne viticole la dicitura “crémant” in lingua francese o in traduzione può essere utilizzata per la designazione di altri vini spumanti che siano stati tradizionalmente designati in tal modo alla data del 1º settembre 1989”».

Rettilifica del regolamento (CEE) n. 2455/89 della Commissione, del 27 luglio 1989, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1988/1989

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 236 del 14 agosto 1989 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1989, 2ª serie speciale)

Pagina 5, allegato I, terza colonna, « kg olive/albero », provincia di Ascoli Piceno, zona 1:

anziché: «19»,

leggi: «9».